SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 agosto 1990.

Scioglimento dei consigli comunali di Bitritto, Sorisole, Montereale Valcellina, Palagiano, Luzzara, Vidor, Cassano d'Adda, Pandino, Pizzighettone, Corleto Perticara e Gerocarne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che i consigli comunali di Bitritto (Bari), Sorisole (Bergamo), Montereale Valcellina (Pordenone), Palagiano (Taranto), Luzzara (Reggio Emilia), Vidor (Treviso), Cassano d'Adda (Milano), Pandino (Cremona), Pizzighettone (Cremona), Corleto Perticara (Potenza) e Gerocarne (Catanzaro) non sono riusciti a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento delle suddette rappresentanze;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 59, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

I consigli comunali di Bitritto (Bari), Sorisole (Bergamo), Montereale Valcellina (Pordenone), Palagiano (Taranto), Luzzara (Reggio Emilia), Vidor (Treviso), Cassano d'Adda (Milano), Pandino (Cremona), Pizzighettone (Cremona), Corleto Perticara (Potenza) e Gerocarne (Catanzaro) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Varratta Luigi, il rag. Simula Antonino, il dott. Dado Franco, il dott. Gentilucci Paolo, il dott. Fabbricatore Giovanni, il dott. Sabatini Angelo, il dott. Tortora Michele, il dott. Di Napoli Bruno, il dott. Cantalupo Osvaldo, il dott. Armentano Giacomo e il dott. Vardè Annunziato sono, nell'ordine, nominati commissari straordinari per la provvisoria gestione dei comuni sopraindicati fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Ai predetti commissari sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Tambre d'Alpago, addì 15 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

I consigli comunali di Bitritto (Bari), Sorisole (Bergamo), Montereale Valcellina (Pordenone), Palagiano (Taranto), Luzzara (Reggio Emilia), Vidor (Treviso), Cassano d'Adda (Milano), Pandino (Cremona), Pizzighettone (Cremona), Corleto Perticara (Potenza) e Gerocarne (Catanzaro), rinnovati nelle consultazioni del 6 e 7 maggio, non hanno provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, nel termine di cui al comma 3, dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

I prefetti di Bari, Bergamo, Pordenone, Taranto, Reggio Emilia, Treviso, Milano, Cremona, Potenza e Catanzaro, scaduto il termine assegnato dalla legge, e, constatata la mancata elezione dei suddetti organi comunali hanno chiesto di avviare, per i consigli inadempienti, la procedura per lo scioglimento e la nomina di un commissario straordinario.

Si ritiene che nelle fattispecie rappresentate ricorrano gli estremi per far luogo alle proposte di scioglimento, atteso che i suddetti consigli comunali non sono stati in grado di provvedere, entro il termine prescritto, alla elezione degli organi di competenza.

Mi onoro, pertanto, sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dei consigli comunali sopracitati ed alla nomina, per la provvisoria gestione, dei seguenti commissari straordinari nelle persone indicate a fianco di ciascun ente:

Bitritto (Bari), dott. Varratta Luigi;

Sorisole (Bergamo), rag. Simula Antonino;

Montereale Valcellina (Pordenone), dott. Dado Franco;

Palagiano (Taranto), dott. Gentilucci Paolo;

Luzzara (Reggio Emilia), dott. Fabbricatore Giovanni;

Vidor (Treviso), dott. Sabatini Angelo;

Cassano d'Adda (Milano), dott. Tortora Michele;

Pandino (Cremona), dott. Di Napoli Bruno;

Pizzighettone (Cremona), dott. Cantalupo Osvaldo;

Corleto Perticara (Potenza), dott. Armentano Giacono;

Gerocarne (Catanzaro), dott. Vardé Annunziato.

Roma, 15 agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 agosto 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Benevello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Benevello (Cuneo), a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà dei quindici consiglieri assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cuneo n. 1932/13.4/Gab. del 23 luglio 1990 con il quale consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Benevello (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Vittorio d'Alfonso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Tambre d'Alpago, addì 15 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Benevello (Cuneo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi causata dal perdurante stato di conflittualità e di disaccordo esistente tra i gruppi consiliari.

Tale crisi è sfociata, da ultimo, nelle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri delle quali il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione in data 20 luglio 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo.

In pari data, il predetto consiglio ha, inoltre, preso atto anche delle dimissioni dalla carica del sindaco.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Benevello (Cuneo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Vittorio d'Alfonso.

Roma, 15 agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 agosto 1990.

Scioglimento dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo del Consorzio tra enti pubblici per la valorizzazione della laguna di Varano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea del Consorzio tra enti pubblici per la valorizzazione della laguna di Varano (Foggia) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1990, negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 39, comma 1 e comma 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea consorziale ed il consiglio direttivo del Consorzio tra enti pubblici per la valorizzazione della laguna di Varano sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Consorzio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea consorziale, nonché al presidente ed al consiglio direttivo di detto Consorzio.

Dato a Tambre d'Alpago, addì 15 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea del Consorzio tra enti pubblici per la valorizzazione della laguna di Varano (Foggia) si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Bari, con provvedimento n. 6590 del 24 aprile 1990, notificato a tutti i componenti, diffidava il suddetto Consorzio ad approvare il bilancio entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente; pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 8384 del 5 giugno 1990, nominava un commissario *ad acta* che, con delibera n. 1 del 9 giugno 1990, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dagli articoli 39, primo e secondo comma, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari del citato Consorzio, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge sopracitata.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo del Consorzio tra enti pubblici per la valorizzazione della laguna di Varano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Consorzio stesso nella persona del dott. Orazio Ciliberti con i poteri spettanti all'assemblea, al presidente ed al consiglio direttivo del suddetto Consorzio, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 15 agosto 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 29 agosto 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 30 novembre 1990 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 90.503 a L. 86.257 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 9.050,30 a L. 8.625,70 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 53.520 a L. 50.395 e da L. 25.414 a L. 22.289 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 22.774 a L. 21.838, da L. 25.529 a L. 24.406 e da L. 61.341 a L. 57.785 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 422 miliardi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A3322

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 luglio 1990, n. 252.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989,

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio n. 86/102/CEE del 24 marzo 1986 recante quarta modifica della direttiva n. 74/329/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 88 del 3 aprile 1986;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/593/CEE del 18 novembre 1988, recante modifica della direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 318 del 25 novembre 1988, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i succhi di frutta e taluni prodotti simili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 186 del 30 giugno 1989, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 già citato;

Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 27 ottobre 1989 e 7 dicembre 1989;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni è modificato come segue:

a) *Titolo IA - antimicrobici.*

Alle voci E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228 la dizione «glucosio 150 mg/kg (come residuo)» è sostituita dalla seguente: «glucosio 20 mg/kg (come residuo)».

b) *Titolo IC - antiossidanti.*

Alle voci «E300-acido-L-ascorbico ed E301-sodio-L-ascorbato» la dizione «Insaccati freschi, insaccati cotti e crudi stagionati, nonché conserve di carne 0,2%» è sostituita dalla seguente: «Carni preparate o comunque conservate 0,2%».

c) *Titolo IIA - stabilizzanti, addensanti e gelificanti.*

Alla voce «E 401 - sodio alginato» la dizione «farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito)» è sostituita dalla seguente: «olive farcite, 0,6% (calcolato sul prodotto finito)».

Alle voci «E410 farina di semi di carrube» ed «E413 gomma adragante» è incluso il seguente caso di impiego: «Preparazione spalmabile a base di formaggio 0,25%».

Alla voce «E412 farina di semi di guar» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «snack di frutta, 0,2%».

Alla voce «E415 gomma xantano» sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

1) «Maionese, salse per insalata, ketchup e mostarde di frutta con aggiunta di pesce, carne e pollame, 0,5%»;

2) «Desserts a base di latte e gelati, 0,1%»;

3) «Creme, preparati per zuppe, per salse e per desserts, 0,2%».

Alla voce «E420 sorbitolo» sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

1) «Guarnizioni a base di zucchero per prodotti dolciari, 4%»;

2) «Prodotti tipo "snack" a base di fiocchi di cereali, 2%»;

3) «Preparazioni alimentari a base di surimi, 4%»;

4) «Prodotti tipo "toffe", 3,5% (calcolato sul prodotto finito)».

Alla voce «E422 glicerolo» è aggiunto il seguente caso d'impiego:

«Prodotti dolciari tipo "barretta" a base di cereali, vegetali, zuccheri e grassi, 3,5%».

Le dizioni:

«E440 *a)* pectina
b) pectina amidata»

sono sostituite dalla seguente:

«E440 i) pectina
ii) pectina amidata»

e sono di conseguenza unificati i casi e le dosi d'impiego.

Alla voce «E440 i) pectina ed ii) pectina amidata» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «Caramelle gommose, secondo buona tecnica industriale».

Alla voce «E450 *a), b), c)* polifosfati»:

1) è incluso il seguente caso d'impiego: «Preparazioni alimentari a base di surimi, 0,25%»;

2) la dizione «Carni preparate di tacchino, alla dose massima dello 0,2%» è sostituita dalla seguente: «Carni cotte di volatili da cortile alla dose massima dello 0,2%».

Alla voce «gelatine animali» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «Margarina e grassi emulsionati, 3% (calcolato sul prodotto finito)».

d) *Titolo III - Esaltatori di sapidità.*

Alla voce «E300 acido L-ascorbico» sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

1) «Bibite analcoliche gassate e non gassate, 0,06%»;

2) «Bibite analcoliche gassate e non gassate a base di infuso di the, 0,06%».

e) *Titolo VI - Agenti di rivestimento.*

Sono incluse le seguenti voci «E466 carbossimetilcellulosa, E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, E473 sucresteri» con i seguenti casi d'impiego: «Agrumi, mele, pere, pesche, nettarine, susine, babaco, kiwi e meloni (il residuo non deve essere superiore ad 1 mg per frutto)».

f) *Titolo VII - Acidificanti.*

Alla voce «E330 acido citrico»:

1) è incluso il seguente caso d'impiego: «Ripieno per paste alimentari fresche, 0,25%»;

2) la dizione «succo e polpa di pere o di pesche o di albicocche e loro mescolanze 5g/l» è sostituita dalla seguente: «succo e polpa di mele o pere o pesche e loro mescolanze 5g/l» (Ai sensi dell'art.2 della direttiva n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989, i prodotti non conformi al presente regolamento ministeriale ma conformi alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati fino al 14 giugno 1991).

Art. 2.

All'art. 11, lettera *b)*, del decreto ministeriale 31 marzo 1965, e sue modificazioni, sono depennate le dizioni «eteri etilico e propilico del dietilenglicole».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1990
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge n. 283, 1962 è il seguente:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

(Omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 è il seguente:

«Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

Nota all'art. 1:

— L'allegato al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi.

Nota all'art. 2:

— L'art. 11, lettera *b)*, del D.M. 31 marzo 1965 riporta i diluenti e fissatori che possono essere aggiunti agli aromatizzanti impiegati negli alimenti.

90G0300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1990.

Rideterminazione della retribuzione convenzionale mensile per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'emanazione di tabelle di retribuzioni convenzionali per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1986;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle tabelle stabilite con il suddetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere del 1° luglio 1990, le retribuzioni convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché della determinazione dei contributi sociali di malattia e delle relative prestazioni, sono stabilite come segue:

A) Marina per la pesca costiera e mediterranea:

1) comandante, motorista, capo pesca	L.	1.379.000
2) marinaio	»	1.224.000
3) giovanotto/mozzo	»	1.070.000

B) Marina per la pesca oltre gli stretti:

1) comandante	L.	2.515.000
2) direttore di macchina	»	2.016.000
3) primo ufficiale di coperta o di macchina	»	1.724.000
4) secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	»	1.593.000
5) nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	»	1.474.000
6) marinaio, pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.) altre qualifiche	»	1.387.000
7) giovanotto	»	1.149.000
8) mozzo	»	1.127.000

Art. 2.

Le retribuzioni di cui al precedente articolo seguiranno automaticamente e con la medesima cadenza le variazioni apportate, ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla retribuzione media annua determinata ai fini della liquidazione delle rendite dell'INAIL.

Il primo adeguamento avrà effetto dal 1° gennaio 1992 sulla base della rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL immediatamente precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CIOCIA

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

90A3536

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 165

Corso dei cambi del 24 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1159,150	1159,150	1159 —	1159,150	1159,150	1159,15	1158,450	1159,150	1159,150	1159,15
E.C.U.	1543,100	1543,100	1543 —	1543,100	1543,100	1543,10	1543,450	1543,100	1543,100	1543,10
Marco tedesco	743,940	743,940	744 —	743,940	743,940	743,94	744,020	743,940	743,940	743,94
Franco francese	221,710	221,710	222,20	221,710	221,710	221,71	221,700	221,710	221,710	221,70
Lira sterlina	2249,100	2249,100	2250 —	2249,100	2249,100	2249,10	2251 —	2249,100	2249,100	2249,10
Fiorino olandese	659,750	659,750	660,50	659,750	659,750	659,75	660,100	659,750	659,750	659,75
Franco belga	36,177	36,177	36,25	36,177	36,177	36,177	36,180	36,177	36,177	36,17
Peseta spagnola	11,943	11,943	11,96	11,943	11,943	11,943	11,936	11,943	11,943	11,95
Corona danese	194,010	194,010	194,40	194,010	194,010	194,01	194,030	194,010	194,010	194 —
Lira irlandese	1994,500	1994,500	1995 —	1994,500	1994,500	1994,50	1993 —	1994,500	1994,500	—
Dracma greca	7,599	7,599	7,53	7,599	7,599	—	7,539	7,599	7,599	—
Escudo portoghese	8,430	8,430	8,34	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,44
Dollaro canadese	1020,600	1020,600	1022 —	1020,600	1020,600	1020,60	1020,500	1020,600	1020,600	1020,60
Yen giapponese	7,903	7,903	7,89	7,903	7,903	7,903	7,906	7,903	7,903	7,90
Franco svizzero	907,700	907,700	909 —	907,700	907,700	907,70	907,750	907,700	907,700	907,70
Scellino austriaco	105,500	105,500	105,70	105,500	105,500	105,50	105,535	105,500	105,500	105,50
Corona norvegese	191,250	191,250	192 —	191,250	191,250	191,25	191,650	191,250	191,250	191,25
Corona svedese	201 —	201 —	201,50	201 —	201 —	201 —	201,190	201 —	201 —	201 —
Marco finlandese	314,100	314,100	315,50	314,100	314,100	314,10	314,150	314,100	314,100	—
Dollaro australiano	960,250	960,250	966 —	960,250	960,250	960,25	962 —	960,250	960,250	960,25

Media dei titoli del 24 agosto 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	101,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,550
» » » 22- 6-1987/91	95,150
» » » 18- 3-1987/94	79,550
» » » 21- 4-1987/94	79,250
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,825
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,800
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,575
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,750
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,100
» » » » 1-11-1983/90	100,175
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	100,525
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,575
» » » » 1- 2-1984/91	100,550
» » » » 18- 2-1986/91	100,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	100,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,825
» » » »	1- 8-1984/91	100,575
» » » »	1- 9-1984/91	100.550
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,875
» » » »	1-12-1984/91	100,825
» » » »	1- 1-1985/92	100,575
» » » »	1- 2-1985/92	100.450
» » » »	18- 4-1986/92	100,275
» » » »	19- 5-1986/92	100,350
» » » »	20- 7-1987/92	100,225
» » » »	19- 8-1987/92	100,500
» » » »	1-11-1987/92	100,075
» » » »	1-12-1987/92	100 —
» » » »	1- 1-1988/93	99,775
» » » »	1- 2-1988/93	99,075
» » » »	1- 3-1988/93	99,050
» » » »	1- 4-1988/93	98,950
» » » »	1- 5-1988/93	99,850
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	98,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,725
» » » »	19- 8-1986/93	97,950
» » » »	1- 9-1988/93	99,350
» » » »	18- 9-1986/93	97,900
» » » »	1-10-1988/93	99.050
» » » »	20-10-1986/93	97,950
» » » »	1-11-1988/93	99,425
» » » »	18-11-1986/93	98,250
» » » »	19-12-1986/93	99.350
» » » »	1- 1-1989/94	98,875
» » » »	1- 2-1989/94	98,650
» » » »	1- 3-1989/94	98,775
» » » »	15- 3-1989/94	98,600
» » » »	1- 4-1989/94	98,500
» » » »	1- 9-1988/94	97,475
» » » »	1-10-1987/94	98,525
» » » »	1-11-1988/94	97,600
» » » »	1- 1-1990/95	97,550
» » » »	1- 2-1985/95	98,500
» » » »	1- 3-1985/95	96,400
» » » »	1- 4-1985/95	95,900
» » » »	1- 5-1985/95	95,825
» » » »	1- 6-1985/95	96,175
» » » »	1- 7-1985/95	98,575
» » » »	1- 8-1985/95	96,875
» » » »	1- 9-1985/95	95,550
» » » »	1-10-1985/95	95.175
» » » »	1-11-1985/95	96,050
» » » »	1-12-1985/95	96,625
» » » »	1- 1-1986/96	97,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,950
» » » »	1- 2-1986/96	96,750
» » » »	1- 3-1986/96	96,850
» » » »	1- 4-1986/96	96,300
» » » »	1- 5-1986/96	96,175
» » » »	1- 6-1986/96	97,075
» » » »	1- 7-1986/96	96,500
» » » »	1- 8-1986/96	95,475
» » » »	1- 9-1986/96	95,225
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	94 —
» » » »	1-12-1986/96	94,925
» » » »	1- 1-1987/97	94,625
» » » »	1- 2-1987/97	94,300
» » » »	18- 2-1987/97	94,250
» » » »	1- 3-1987/97	94,250
» » » »	1- 4-1987/97	94 —
» » » »	1- 5-1987/97	94 —
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	94,100
» » » »	1- 8-1987/97	95,450
» » » »	1- 9-1987/97	96,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,875
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,775
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,700
» » »	9,25%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990	100 —
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,750
» » »	9,25%	1-11-1990	99,550
» » »	9,25%	1-12-1990	99,775
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,250
» » »	11,50%	1-11-1991	98,825
» » »	11,50%	21-12-1991	98,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,350
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,900
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,325
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,250
» » »	11,00%	1- 5-1992	96.225
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,550
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,500
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,150
» » »	12.50%	1- 9-1992	98,475
» » »	12,50%	1-10-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,450
» » »	12,50%	1-10-1993	96.250
» » »	12,50%	1-11-1993	96,575
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,075
» » »	12,50%	17-11-1993	96,350
» » »	12,50%	1-12-1993	96,450
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,225
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	95,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,825
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,050
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,475
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,525
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,925
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92.150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,075
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,275
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M24080

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 26 luglio 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CIMAT-TO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rettificatrici innovative per interni ed esterni di cuscinetti volventi, finalizzate ad ottenere una rilevante flessibilità nel ciclo produttivo, elevare la qualità ed abbattere i costi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.679.150.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

DATA PROCESS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: robot mobile per la sorveglianza di beni immobili, il controllo di ambienti a rischio medio-alto e per applicazioni didattiche nella scuola primaria e secondaria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Rozzano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.736.649.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

DSM ITALIA S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo innovativo per la produzione di compositi strutturali da utilizzare per produzioni di serie elevate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Como.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.533.560.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 febbraio 1991.

F.LLI FERRARI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel settore delle gru per autocarri ed imbarcazioni realizzate con l'utilizzo di dispositivi elettronici avanzati, nuove configurazioni geometriche e soluzioni costruttive di avanguardia, rivolte all'impiego di linee robotizzate di assemblaggio e verniciatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Boretto (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 417.882.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

GIESSE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo computerizzato per la realizzazione di sistemi di chiusura per porte e finestre.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Budrio (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.210.635.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A.; classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie di produzione di wafers e wafers pitassiati di silicio di grande diametro per dispositivi ULSI.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Novara.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari L. 3.315.120.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

METALSIDER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo: lavorazione di laminati di acciaio piani attuata per mezzo di processi produttivi automatizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Motta Visconti (Milano); Cerano (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 782.983.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

MORANDO IMPIANTI - IMPIANTI PER L'INDUSTRIA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova linea di impianti automatici a recupero di energia (essiccatoi monostrato e forni a rulli) per la produzione di laterizi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Asti.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari L. 1.033.053.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

OLIVETTI SYSTEMS E NETWORKS S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotti nella linea work station personal computers con nuove architetture logiche-fisiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari L. 2.711.225.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

OMGA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi di elevata flessibilità, organizzati a controllo intelligente, per lavorazioni del legno altamente specializzate quali il taglio di cornici ed operazioni finali su serramenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Soliera (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.345.400.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

OTO MELARA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema flessibile per la progettazione e la produzione di serie medio-piccole di unità a configurazione variabile ad alta affidabilità per controllo di processo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: La Spezia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.396.864.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

PIAZZETTA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto di un caminetto stufa modulare di avanzata concezione a recupero energetico, con elevate prestazioni tecniche e ridotte emissioni inquinanti, dotato di un sistema di regolazione automatica della combustione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Casella d'Asolo (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 419.623.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

RE.CA. - REGGIANA CARNI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di produzione di carni cotte e arrosto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 490.655.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

SALVADÈ S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina per stampa di tessuti, basata su un esclusivo ciclo di lavoro, congiunto con diffuso impiego di componenti elettronici ed informatici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Grandate (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 848.703.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1990.

SARMA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di una linea prototipale innovata flessibile ed altamente automatizzata per la produzione di concentrati di colore e additivi «masterbatch» per materie plastiche, compositi e leghe a base tecnopolimerica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Pogliano Milanese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 980.525.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

SIPCAM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di fitofarmaci a bassa tossicità e ridotto impatto ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Salerano sul Lambro (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.631.054.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DELLE OFFICINE P. BALLARINI E FIGLIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: separazione e recupero di materiali plastici e metalli da rifiuti solidi industriali.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Sassuolo (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 986.625.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SUNION S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di sistemi elettronici di automazione e di interconnessione di diversi centri produttivi nella fabbricazione di scatole.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Soragna (Parma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 348.565.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

TECHFAB S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi integrati per generare e coordinare il movimento nell'automazione di svariati tipi di macchine.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 539.742.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

VALPA SISTEMI DI PRODUZIONE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità di lavorazione per la diamantatura senza canna del mantello dei pistoni a profilo variabile e per alesatura sui pistoni dei fori spinotto con generatrice profilata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 495.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

VINCENT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove metodologie non inquinanti e ad alta produttività nella spianatura e lucidatura di materiali ceramici e lapidei, realizzate con l'impiego di innovative mole diamantate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1989.

Luogo di esecuzione: Thiene (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 496.893.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991

90A3771

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 29 agosto 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.550
Benzina super senza piombo	»	1.500
Benzina normale	»	1.500
Benzina agricola	»	672
Benzina pesca e piccola marina	»	1.452
Gasolio autotrazione	»	1.019
Gasolio agricoltura	»	527
Petrolio agricoltura	»	493
Gasolio pesca e piccola marina	»	332
Petrolio pesca e piccola marina	»	322

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.002	1.005	1.008	1.011	1.014
Petrolio (*)	»	727	730	733	736	739
Olio comb.le fluido	L./kg	594	597	600	603	606

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona..

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A3829

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 9 luglio 1990 del Ministro per i beni culturali e ambientali concernente: «Programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali, elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio con la relativa banca dati e potenziamento delle attività di ricerca e formazione». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 1990).

Nel testo del decreto citato in epigrafe, in corrispondenza delle sottoindicate pagine del predetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche:

alla pag. 3, all'art. 2 del decreto, comma 2, lettera *a)*, primo rigo, dove è scritto: «*a)* i beni culturali oggetto dell'intervento e *le* finalità di cui...», si legga: «*a)* i beni culturali oggetto dell'intervento e *la* finalità di cui...»;

alla pag. 4, art. 2 del decreto, comma 4, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* ufficio competente per l'istruttoria (*come* degli istituti centrali...)», si legga: «*c)* ufficio competente per l'istruttoria (*uno* degli istituti centrali...)»;

alla pag. 5, nell'allegato *A*, ultimo paragrafo, terza riga, dove è scritto: «... ritiene di dover fare riferimento non *sono* a quanto previsto...», si legga: «... ritiene di dover fare riferimento non *solo* a quanto previsto...»;

subito dopo la pag. 24, che riporta la parte relativa alla regione «Emilia-Romagna/2» (riguardante l'allegato *A*, sezione I - Istituto centrale per il catalogo e la documentazione), si intende pubblicata la seguente parte riguardante la regione Toscana:

«*Toscana:*

L'attività di catalogazione, che qui già aveva avuto momenti intensi precedentemente al 1970, è profondamente radicata alla più importante tradizione storiografica, e del vastissimo "sapere acquisito" da tale tradizione ha saputo ottimamente beneficiare sotto l'aspetto quantitativo come soprattutto sotto l'aspetto qualitativo e scientifico.

Hanno concorso a questo sviluppo conoscitivo, che ha riguardato praticamente tutte le categorie dei beni culturali, su un arco cronologico che dalla remota antichità va quasi ai giorni nostri, le ben organizzate e competenti attività di tutte e sette le soprintendenze nonché, per vari settori di propria competenza e in un rapporto di fattiva collaborazione con gli uffici dell'amministrazione statale, il Dipartimento istruzione e cultura della regione Toscana.

La individuazione di aree di intervento prioritario ai fini del presente programma risulta pertanto da un duplice e convergente ordine di necessità: primo, quello di intensificare la ricognizione dei beni nelle residue zone meno intensivamente indagate (e che sono anche, per vari fattori logistici o di sviluppo socio-economico, anche quelle esposte a più elevati rischi); secondo, quello di soddisfare le concrete possibilità di esaustività della catalogazione nelle aree invece meglio esplorate.

In rapporto alle tematiche comprensoriali tali aree di intervento sono:

1) la Lunigiana, che rientra nelle competenze della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa; in relazione a quest'area, sulla quale anche insistono importanti contesti archeologici, è auspicabile un'intesa progettuale anche con le soprintendenze della Liguria;

2) la provincia di Grosseto per le parti che specialmente interessano le competenze delle soprintendenze ai beni archeologici di Firenze ed ai beni ambientali e architettonici di Siena; area questa, esposta a fattori di elevato rischio per gli incrementi insediativi. L'intensa attività di ricerca archeologica esige il supporto di adeguati mezzi per la catalogazione.

Il concorso dell'amministrazione regionale si prospetta qui particolarmente significativo e si innesta su iniziative già avviate;

3) la parte meridionale della provincia di Siena sulla quale le competenze delle due soprintendenze senesi dovranno convergere per migliorare situazioni di relativo squilibrio rispetto al livello della catalogazione in altre parti del comprensorio;

4) la Valle aretina che, nel comprensorio di competenza della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo presenta la necessità di più intensivi interventi ricognitivi.

Toscana/2

5) l'insieme delle province di Firenze e di Pistoia che, per quanto riguarda le competenze della soprintendenza ai beni artistici e storici di Firenze è l'area sulla quale per prima possa raggiungersi il traguardo della reale esaustività;

6) i complessi delle Ville medicee di competenza della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Firenze: lo stato delle conoscenze su tali complessi, certamente elevato, necessita tuttavia di una sistematizzazione metodologica e specialistica anche in funzione di pressanti esigenze conservative.

In tutte le aree suddette gli interventi si manifestano realizzabili in piena coerenza con i criteri fondamentali della catalogazione, interessando contestualmente e con coordinamento degli apporti disciplinari, le varie categorie dei beni ed estendendosi anche ai beni demo-antropologici che hanno valore assai significativo nel tessuto culturale della regione.

In rispondenza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 84/1990, si palesano utilizzabili, purché ricondotti ai citati criteri fondamentali della catalogazione, i beni ed i risultati documentali e scientifici risultati dal progetto ex art. 15 della legge n. 41/86 relativo a "Committenza e artisti nelle collezioni fiorentine". Parzialmente utilizzabili sono i risultati documentali di altri progetti ex art. 15 della legge n. 41/86 che hanno svolto la loro attività anche in settori della Toscana, quali i progetti "Porti e approdi...", "Presenza ebraica...";

alla pag. 27, penultima riga, nella parte riguardante la regione «*Marche/2*» dove è scritto: «... di competenza *dele* altre...», si legga: «... di competenza *delle* altre...»;

alla pag. 88, il titolo riportato prima dell'ultimo paragrafo, dove è scritto: «CORSI PER CONSERVATORI - DI BENI LIBRARI», si legga: «CORSI PER CONSERVATORI - *RESTAURATORI* DI BENI LIBRARI».

90A3821

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000